



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.232.1

*Allegati:* 5

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9091]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 9091]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:*

[ID\_VIP: 9091] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp, denominato "PLOAGHE", sito in località "C.da Tanca Pischinosa" - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e.p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

*e.p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

10/07/2023

X

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*".


**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "*Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche*".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti*".

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)*".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è*



subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**VISTE** le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

**CONSIDERATO** che **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.**, con nota del 30/09/2022 (pervenuta il 03/10/2022, seguita da una PEC per l'evidenziazione di quanto già inoltrato il 03/10/2022 e la richiesta al MASE-VA di comunicazione del "codice di procedura" ID-VIP), ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp, denominato "PLOAGHE", sito in località "C.da Tanca Pischinosa" - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m\_ante.MiTE.RU.U.0005731 del 17/01/2023 (seguita da analoga nota prot. n. m\_ante.MiTE.RU.U.0006487 del 18/01/2023), ha chiesto ad Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 30/09/2022, con riguardo alla trasmissione dell'atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura come indicato dalla successivamente soppressa lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**CONSIDERATO** che **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.**, con nota del 13/02/2023, ha trasmesso copia dell'istanza del 20/12/2022 (trasmessa il 22/12/2022) inoltrata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per chiedere "... se, sulla base degli elementi trasmessi [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi "la relazione archeologica"] e delle ulteriori informazioni in proprio possesso, codesta Soprintendenza ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree interessate dai lavori in progetto e di conseguenza l'opportunità di avviare la procedura prevista ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016".

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico esteso circa 37,84 Ha, denominato "Ploaghe", da realizzarsi su di un'area agricola in agro dei comuni di Siligo e Ploaghe (SS), nella località denominata "C.da Tanca Pischinosa". Il progetto prevede l'installazione di n° 42.112 moduli fotovoltaici con potenza nominale di 570 Wp ciascuno per una potenza complessiva nominale installata di 24.000,00 kWp e una produzione energetica annua di circa 42.896,00 MWh. L'impianto sarà collegato, mediante linea interrata AT, all'interno della Stazione Elettrica SE

Terna denominata "Codrongianos", che verrà realizzata nel territorio comunale di Codrongianos (SS). Il collegamento avrà una lunghezza totale di circa 9 km, sarà esercito alla tensione di 36 kV e si svilupperà prevalentemente lungo la viabilità esistente. Il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere: - i moduli fotovoltaici di generazione alloggiati su tracker di sostegno mobile, in acciaio zincato, ad inseguimento solare; - n. 88 unità inverters da 250 kW per il sistema di condizionamento della potenza che saranno posizionate in diversi punti della superficie interessata[;] - n. 4 cabine secondarie di trasformazione prefabbricate (dimensione 9000 x 5000 mm), per alloggiamento di quadri elettrici, inverters e trasformatori; - n. 1 stazione elettrica ed edifici di gestione e comando per la conversione della tensione ed immissione nella RTN (edificio Comandi e Servizi Ausiliari; - edificio per i punti di consegna MT e TLC; - chioschi per apparecchiature elettroniche; - locale guardiania; - illuminazione esterna; - viabilità d'impianto; - recinzione perimetrale di tipo cieco realizzata interamente in cemento armato o in pannelli in calcestruzzo pre-fabbricato, di altezza 2,5 m fuori terra" e/o con "maglia rettangolare, dei paletti di sostegno in acciaio ed un'altezza minima pari a 2,5 metri, in materiale zincato plastificato di colore verde; - ingresso alla stazione. La connessione alla rete elettrica da ogni sezione di campo è prevista in linea interrata, in entra-esci da ciascuna sezione di impianto attraverso il collegamento di una cabina di trasformazione per una potenza complessiva di 5 MWp/cadauna, fino alla cabina di consegna (12000 x 5000 mm) situata nel punto di ingresso al campo fotovoltaico, da cui parte la linea di consegna alla stazione utente (SSE). La zona interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna e, più precisamente, nella parte ovest della provincia di Sassari, nell'agro dei territori comunali di Siligo e Ploaghe, in località C. sa Tanca Pischinosa, a circa 3 km a Nord dal centro di Siligo, a circa 5 km da Codrongianos e Florinas e a circa 6 km a Sud dal centro abitato di Ploaghe. L'area si trova in un ambito di confine tra i comuni di Siligo e Ploaghe, che sorgono a oltre 400 m di altitudine nella regione del Logudoro-Meilogu, al centro di un paesaggio caratterizzato da antichi vulcani spenti in cui si alternano zone geomorfologiche differenti: paesaggi collinari dall'andamento sinuoso e vario ed in parte montuosi, valli fertili, pianure aperte ed è attraversata da numerosi fiumi e torrenti. Il territorio mantiene ancora oggi le caratteristiche del paesaggio rurale dove si alternano manufatti isolati a servizio delle attività agricole e pastorali e si individuano diversi siti di interesse storico e archeologico, tra cui quattro nuraghi in prossimità dell'area di progetto (Nuraghe Crastula, Nuraghe ID\_PPR\_4371, Nuraghe Iscala Chessa, Nuraghe Traversa). Il comune di Siligo sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, propaggine del Monte Pelao, nel paesaggio prevalentemente collinare, al centro del monumento naturale dei crateri vulcanici del Meilogu, caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. Il suo centro abitato risulta essere il più prossimo al sito di progetto ed è circondato da zone agricole, edifici rurali, strade poderali e interpoderali, componenti ambientali caratterizzate in parte da colture erbacee specializzate e in parte da colture arboree specializzate, da specie arbustive della macchia e aree boschive. L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto risulta prevalentemente agro-pastorale omogeneo e il territorio rurale risulta caratterizzato da nuclei e case sparse, caratterizzate dalla presenza di unità abitative in appezzamenti di terreno di varie dimensioni, che hanno per lo più conservato inalterata la configurazione tipica costruttiva. Dal punto di vista storico culturale, ma anche paesaggistico, è da segnalare la presenza di numerose e rilevanti emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che in prossimità dell'impianto, oltre a resti di villaggi medievali, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario. Dal punto di vista morfologico l'impianto è collocato in un territorio prevalentemente pianeggiante, fatta salva la porzione a Sud-Est che va a interessare un rilievo collinare, sviluppandosi tra le quote 314 e 340 m s.l.m. L'area interessata dal progetto ha la connotazione tipica del paesaggio agrario e risulta adibita a seminativo e pascolo.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m\_ante.MiTE.RU.U.0031084 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ... " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3412 del 09/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente

- competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023, come anche la presentazione di una istanza ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico con nota del 20/12/2022 al competente Ufficio periferico del MiC), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7636 dell'8/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7639 dell'8/03/2023, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di coinvolgere nel procedimento di VIA di cui trattasi anche il Comune di Codrongianos (SS), in quanto il relativo territorio risulta interessato dalle opere connesse in progetto;
- d) **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. m\_amte.MASE.RU.U.0043247 del 22/03/2023, ha comunicato anche al Comune di Codrongianos la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico;
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10533 del 01/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 18065 del 14/03/2023, dichiara che *"... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ..."*. Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 15806 del 29/03/2023, dichiara che *"... Inoltre, stante l'attuale previsione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020, le opere relative al parco agrivoltaico, non risulterebbero ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER, posto che, in particolare, nel progetto "L'analisi relativa alla scelta del sito di localizzazione dell'impianto fotovoltaico è stata condotta anche sulla base di quanto contenuto nella D.G.R. 59/90 del 2020 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che rendano le aree prescelte incompatibili con la realizzazione degli impianti" (pag. 17 Sintesi non Tecnica) e ha tenuto conto di quanto previsto all'art. 49 delle NTA del PPR, il quale dispone che si applichi una fascia di tutela di larghezza pari a 100 m dalle aree, edifici e manufatti con valenza storico culturale, sino alla loro perimetrazione analitica (Pag. 27 Relazione Paesaggistica). In ordine a quest'ultimo aspetto, tuttavia, preme segnalare che, il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608). Più in particolare, per quello che interessa il presente progetto, si segnala che le opere previste (campo agrivoltaico) interferiscono con le zone di tutela condizionata dei beni che compongono il Complesso Nuragico Crastula – Sa Marghine (codice bene da DB Mosaico BP2822): 'Nuraghe Crastula' (cod. BURAS 4357) e 'Complesso Nuragico di Sa Marghine' (cod. BURAS 4371), nonché con il 'Nuraghe S'Isca Chessa' (cod. BURAS 4369, codice bene da DB Mosaico BP2832), beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come condivisa nell'attività di copianificazione suddetta (1)..."*, con la relativa nota n. 1 che riporta il testo della disciplina

relativa alla "Zona di Tutela condizionata": "... Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene. Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene. Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo. Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area. Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio. Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area";

- f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 9776 del 27/06/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, valutando che "... ALLEGATO A-BA [-] Area Funzionale Patrimonio Archeologico ... Con nota prot. 370 del 10.01.2023 questo Ufficio ha evidenziato che la documentazione trasmessa non era conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non era presente il Template Gis. Il proponente, con nota prot. 1260 del 25.01.2023 ha comunicato che l'incarico di elaborazione della VIARCH per il progetto in oggetto era stato conferito al dott. Pignatello in data 17/02/2022, prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida sopra citate. Valutati gli elaborati trasmessi, questa Soprintendenza con nota prot. 2492 del 17.02.2023 ha chiesto delle integrazioni alla documentazione ... nel prendere atto che la VPIA era stata commissionata prima del 29.04.2022 ... Con nota prot. n. 4985 del 30.03.2023 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste. Dall'esame della VPIA si evidenzia che: • è stata effettuata la ricerca bibliografica e d'archivio sui territori interessati dall'impianto; • sono state effettuate le ricognizioni: si sottolinea però che per il tracciato seguito dal cavidotto non sono state elaborate le schede UR; • sono stati perimetrati i vincoli, i 100 m di buffer previsti dagli artt. 48-49 delle NTA del PPR e le aree di tutela integrale e condizionata copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari; • è stato trasmesso il quadro economico con gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva: si evidenzia che questi sono di molto inferiori al 5% previsto al punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022). SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] I territori di Siligo e Ploaghe, interessati dall'impianto in progetto, sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni. Per l'epoca preistorica si ricorda a titolo esemplificativo l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janas di Monte Peltusu. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi (ad es. Nuraghe Crastula, Nuraghe Traversa, Nuraghe Iscala Chessa, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu) e alle tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) sono attestati importanti santuari (Monte Sant'Antonio di Siligo). In epoca romana, il tracciato viario della strada a Turre percorreva il territorio in esame: un tratto di questa via è stato messo in luce a Siligo e la stessa è documentata anche dal rinvenimento di un miliario a Campu Lazzari (Ploaghe). In

epoca medievale numerose sono le chiese attestate (San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis) vicino alle quali spesso sorgevano i pertinenti villaggi. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.

mm. ii.

Comune di Codrongianos

Nuraghe Palaesi (DM del 18.06.1965)

Comune di Ploaghe

Nuraghe Funtana 'e Pedru (DM del 01.10.1970)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Arcusa (ID\_PPR\_4175)
- Nuraghe Conca de Ozastru (ID\_PPR\_4169)
- Necropoli a domus de janas di Giogante (ID\_PPR\_291)
- Nuraghe Pedru Iscudu (ID\_PPR\_4167)
- Necropoli a domus de janas di Cantarisone (ID\_PPR\_292)
- Nuraghe Figosu (ID\_PPR\_4166)
- Nuraghe Montiju Arzola (ID\_PPR\_4163)
- Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte (ID\_PPR\_289)
- Insediamento di Sa Binza Manna (ID\_PPR\_154)
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID\_PPR\_5654)
- Chiesa di Sant'Antino (ID\_PPR\_5655)
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID\_PPR\_709)
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID\_PPR\_10138)
- Nuraghe Crabas (ID\_PPR\_4161)

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Nuraghe Iscala Ruja
- Nuraghe Morette
- Nuraghe Putturaju
- Nuraghe Traversa
- Complesso nuragico di Sa Marghine
- Nuraghe Crastula
- Nuraghe Ortolu
- Nuraghe Lasari/Nuraghetta

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Siligo

- Nuraghe Sa Marghine II

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi

Comune di Ploaghe

- Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- Nuraghe di Funtana Bajolis

+ MA



- *Sepulture romane in loc. Salvennor*

*ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso.*

*Area impianto*

- *60 m circa da Nuraghe Crastula (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene);*
- *280 m circa da Complesso archeologico di Nuraghe Sa Marghine (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)*
- *980 m circa da Nuraghe Ortolu*
- *500 m circa da Nuraghe Sa Marghine*
- *820 m circa da Nuraghe Lasari/Nuraghetta*
- *360 m circa da Iscala Chessa (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)*
- *280 m circa da Nuraghe Traversa*
- *800 m circa da Nuraghe Morette*

*Cavidotto e Stazione Elettrica*

- *690 m circa da Nuraghe Arcusa*
- *1000 m circa da Nuraghe Morette*
- *440 m circa da Nuraghe Traversa*
- *550 m circa da Nuraghe Crastula*
- *450 m circa da Complesso nuragico di Sa Marghine*
- *280 m circa da Nuraghe Crastula*
- *780 m circa da Nuraghe Sa Marghine II*
- *320 m circa da Nuraghe Conca de Ozastru*
- *200 m circa Nuraghe Funtana 'e Pedru*
- *800 m circa da Necropoli a domus de janas di Giogante*
- *860 m circa da Nuraghe Pedru Iscudu*
- *970 m circa da Necropoli a domus de janas di Cantarisone*
- *700 m circa da Nuraghe Crabas*
- *700 m circa da Nuraghe Palaesi*
- *770 m circa da Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi*
- *260 m circa da Tomba di giganti di Funtana Bajolis*
- *170 m circa da Nuraghe Funtana Bajolis*
- *250 m circa da Nuraghe Figosu*
- *230 m circa da Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte*
- *750 m circa da Nuraghe Montiju Arzola*
- *220 m circa da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero*
- *450 m circa da Insediamento di Sa Binza Manna*
- *170 m circa da Chiesa di Sant'Antino*
- *100 m circa da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero*
- *20 m da Sepulture romane in loc. Salvennor*

*Dall'esame dell'impianto in oggetto emerge che:*

*parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS): la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche;*

*la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero;*

*il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia agrofotovoltaico ID\_VIP: 9245, sia all'agri-fotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu - ID\_9305: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella*

\* MA

Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo; il rischio archeologico connesso alle lavorazioni è stato valutato tra basso e medio per l'area in cui è in progetto l'impianto, basso per la maggior parte del cavidotto ad esclusione della parte finale di arrivo alla Stazione Terna di Codrongianos ove è stato considerato medio. Si evidenzia che nelle aree in cui la visibilità durante le ricognizioni è stata considerata bassa (tracciato cavidotto) il rischio archeologico deve essere valutato almeno medio;

Si evidenzia inoltre che la somma disponibile per gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva è di molto inferiore al 5% previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022). Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) ...". Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente valuta che "... ALLEGATO B ... B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Come sopra descritto, l'impianto agro-fotovoltaico in esame si trova all'esterno degli Ambiti di Paesaggio individuati dal PPR, ma in prossimità dell'Ambito di Paesaggio costiero n. 12 "Monteleone" del PPR. Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona è ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA). In particolare la disciplina del PPR all'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a - migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; - riqualificare i paesaggi agrari; -ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica (...). Il rispetto degli indirizzi (...) va verificato con (...) particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate". Si rileva che nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni storico-archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: - il nuraghe "Crastula" inserito nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4357, posto immediatamente a Sud-Est dell'area interessata dalle opere; - il nuraghe inserito senza denominazione nel menzionato Repertorio con il codice n. 4371, posto a Sud dell'area interessata dalle opere e del nuraghe Crastula sopra citato; - il nuraghe "S'Iscola Chessa" menzionato nel Repertorio con il codice n. 4369, posto a Sud dell'area interessata dalle opere. Gli stessi nuraghi, già beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate all'art.49, commi 2 e 4, dell N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali

individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari” – Comune di SILIGO (SS)”, che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608- A del 14.07.2021) costituente “l’atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all’art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004. Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all’interno del perimetro della fascia di tutela condizionata sia del “complesso nuragico Crastula-Sa Marghine” di cui alla scheda analitica “BP2822 sia del nuraghe “S’Iscala Chessa” di cui alla scheda analitica “BP2832”; inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale del nuraghe “Crastula”, assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R.: Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni 1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all’art. 48, comma 1, lett. a), sino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all’analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell’area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. B.1.1.e. Presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: Per quanto riguarda l’assetto ambientale è da segnalare la presenza del “Riu de S’Adde Manna”, cartografato nel PPR, a nord dell’area su cui si estenderà l’impianto, per il quale la RAS – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio afferma essere esterno alla fascia dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell’art. 143 comma 1, lett. d) e dell’art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., mentre dalle verifiche effettuate sulla cartografia del Geoportale Sardegna lo stesso risulta essere situato ad una distanza inferiore ai 100 m; tale circostanza richiederebbe approfondimenti ... Nel territorio oggetto di intervento ed in particolare nell’area di posizionamento dei pannelli dell’impianto, non è presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni contigui sono presenti numerose aree percorse da incendi, alcune delle quali datate tra il 2014 e il 2017. Per quanto riguarda l’assetto storico culturale, l’aerea delimitata quale sito di intervento, per quanto non ricomprenda al suo interno Beni paesaggistici ed identitari, si trova in diretto contatto con i relativi perimetri di tutela di beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R.: nello specifico interessa la fascia pari a 100 m dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale del Nuraghe Crastula a sud dell’impianto. Nel suo contesto sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica (già citati nel precedente allegato A), individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all’area dell’impianto di riferimento (per l’elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico): - 60 m circa da Nuraghe Crastula ID\_PPR\_4357 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest; - 280 m circa da Nuraghe Traversa ID\_PPR\_4359 - Comune di Siligo (SS), a est. - 370 m circa da Nuraghe ID\_PPR\_4371 - Comune di Siligo (SS), a sud. - 360 m circa da Nuraghe S’Iscala Chessa ID\_PPR\_4369 - Comune di Siligo (SS), a sud-est ... Si segnala che le opere previste per la realizzazione del campo agrivoltaico, interferiscono con le zone di tutela condizionata dei beni che compongono il “Complesso Nuragico Crastula-Sa Marghine” (di cui alla scheda analitica BP2822), nonché con il Nuraghe “S’Iscala Chessa” (di cui alla scheda analitica BP2832), beni paesaggistici di cui all’art. 48, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio ... B.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell’intervento [-] B.2.1. Beni paesaggistici e beni architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA, e alla qualità architettonica [-] Il sito scelto per la realizzazione del progetto ricade all’esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. Per quanto riguarda l’assetto ambientale, ai Fogli 460 e 480 della carta 1:50000, si riscontra che l’area d’intervento presenta come componente di paesaggio a valenza ambientale “Aree ad utilizzazione agro-forestale” (“colture erbacee specializzate” e in parte “Colture arboree specializzate”), di cui agli artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R: la realizzazione dell’intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R. Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Sintesi non tecnica, pag. 97; Studio di impatto ambientale, pag. 250;

Relazione paesaggistica, pag. 37), dove si attesta che "Tutta l'area interessata dal progetto ricade fuori da zone vincolate o dalle fasce di salvaguardie delle stesse", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134: - aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.lgs. citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu de S'Adde Manna", a nord della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R. Sono fatte salve le ulteriori valutazioni e verifiche più approfondite in capo alla RAS - Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio; - aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: il nuraghe "Crastula" posto immediatamente a sud-est dell'area interessata dalle opere, il nuraghe ID\_PPR\_4371, posto a sud delle opere e dal nuraghe Crastula e il nuraghe S'Iscalea Chessa, posto a sud dell'area interessata dalle opere. Peraltro, si rileva che gli stessi beni paesaggistici, individuati e tipizzati dal PPR, rientrano nell'ambito di attività di Copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari - Comune di Siligo (SS) ai sensi dell'art.134 comma 1, lettera c) del D.lgs 42/2004 e pertanto ulteriormente schedati nella definizione delle aree di rispetto indicate all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale PPR, denominate come "Complesso Nuragico di Crastula-Sa Marghine" (di cui alla scheda analitica BP2822) e "S'Iscalea Chessa" (di cui alla scheda analitica BP2832) con perimetrazione delle zone a tutela integrale e di tutela condizionata e esplicitazione della relativa disciplina d'uso. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata sia del "Complesso Nuragico di Crastula-Sa Marghine", sia del nuraghe "S'Iscalea Chessa". Inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona a tutela integrale del nuraghe "Crastula", assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.143 del codice e 49 comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga l'intervento non in contrasto con la peculiarità di dette aree (Sintesi non Tecnica, pag. 17), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione suddetta e della fascia di salvaguardia di 100 metri da alcuni di tali beni fino ad adeguamento dei Piani urbanistici. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una ri-modulazione del campo fotovoltaico al fine di adeguarlo alle norme di tutela, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R. L'impatto prioritariamente considerato nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (che presenta notevoli dimensioni), del quadro visivo complessivo delle diverse componenti del paesaggio circostante, quali nuovi elementi in grado di trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, ricca di testimonianze di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico sarebbe particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (SP 131, SP 96, Strade locali) e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato. L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato

\* MA


pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto ... Si fa presente che la maggior parte delle aree sono attualmente delimitate da muri a secco e vegetazione, elementi che contribuiscono a disegnare la trama di appoderamenti del paesaggio rurale, e gli interventi comporterebbero la modifica e/o rimozione di vegetazione e di alcuni tratti delle murature a secco, e dunque la cancellazione di elementi di valore e di forte identità dei luoghi, con ulteriore danno sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione. Si ritiene che le forti criticità sopra segnalate non sarebbero superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto. B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri-fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame: - l'impianto, "denominato Siligo", proposto peraltro dal medesimo proponente di questa istanza ovvero "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "Lazzareddu" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS); - l'impianto, proposto da "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", abbinato ad attività zootecnica, sito nel Comune di Siligo (SS) e relative opere di connessione RTN da realizzarsi nei Comuni di Codrongianos, Ploaghe e Siligo (SS). È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico: - l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS). Nel progetto in esame non sono stati considerati nella valutazione dell'impatto cumulativo i tre ulteriori impianti attualmente in corso di istruttoria (agrifotovoltaico "Siligo", "agrifotovoltaico ID\_VIP: 9245" e pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022), i quali potrebbero ulteriormente aggravare le forti criticità sopra rilevate riguardo l'impatto sul contesto paesaggistico che presenta ancora una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile di essere preservata ...". Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "... PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto il parere di questa Soprintendenza in merito al progetto presentato è negativo";

- g) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 370 del 10/01/2023 (acquisita per il tramite del parere endoprocedimentale del medesimo Ufficio periferico del MiC del 27/06/2023 - Allegato n. 2), con la quale in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato evidenziato al Proponente che quanto trasmesso con la nota del 20/12/2022 sopra citata non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la VPIA di cui al d.P.C.M. 14 febbraio 2022, non potendo di conseguenza esprimere il proprio parere a tal riguardo;
- h) **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.** nota del 24/01/2023, con la quale è stato precisato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che a proprio parere le previsioni del d.P.C.M. 14 febbraio 2022 non possono essere applicate al caso di cui trattasi, chiedendo, pertanto, al medesimo Ufficio periferico del MiC di esprimersi comunque in merito a quanto chiesto con la nota del 20/12/2022 sopra citata;
- i) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 2492 del 17/02/2023 (acquisita per il tramite del parere endoprocedimentale del medesimo Ufficio periferico del MiC del 27/06/2023 - Allegato n. 3), con la quale in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato evidenziato al Proponente la necessità di integrare comunque la documentazione trasmessa al fine di esprimere il relativo parere;
- j) **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.** note del 28/03/2023 e del 29/03/2023, con le quali è stata trasmessa alla

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- k) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 13620 del 06/07/2023 (Allegato n. 4), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 27/06/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi;
- l) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 13806 del 07/07/2023 (Allegato n. 5), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con le valutazioni svolte con il parere endoprocedimentale negativo dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente, il quale parere è, pertanto, confermato, evidenziando che *"... l'intervento rimane comunque soggetto agli accertamenti di cui alla normativa vigente in punti di archeologia preventiva"*.

**CONSIDERATO** che le opere previste (campo agrivoltaico) ricadono anche nelle zone di tutela condizionata dei beni che compongono il Complesso Nuragico Crastula – Sa Marghine (codice bene da DB Mosaico BP2822), il Nuraghe Crastula (cod. BURAS 4357) ed il Complesso Nuragico di Sa Marghine (cod. BURAS 4371), nonché con il 'Nuraghe S'Iscala Chessa' (cod. BURAS 4369, codice bene da DB Mosaico BP2832), beni paesaggistici tipizzati ed individuati di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) ed inseriti nel relativo "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", avendo concluso il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della cultura, il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle NTA del PPR per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42 del 2004, come inseriti nel predetto "Repertorio" (v. verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608):



### Impianto PLOAGHE

- Area di impianto
- Cavidotto
- SSE Codrongianos
- Siti archeologici
- Aree vincolate (Ploaghe)
- Siti archeologici (PUC copianif)**
- Area tutela integrale
- Area tutela condizionata
- Nuovi siti (censimento con
- Buffer 2 km

**Base map**  
IGM 1:25000

(da *Relazione archeologica, Carta delle aree vincolate e dei siti – Progetto Definitivo*, particolare e relativa legenda, ove si evidenzia la sovrapposizione del progetto di cui trattasi con le “zone di tutela condizionata” perimetrata nel comune di Siligo – linea ARANCIONE – e i corrispondenti beni archeologici nn. 20 e 21)


*MA*



(da *Layout planimetrico dell'impianto e viabilità – Progetto Definitivo*, particolare con evidenziati i pannelli fotovoltaici previsti nei sotto-campi con ingressi nn. 1 e 3 anche all'interno delle "zone di tutela condizionata" sopra descritte)

**CONSIDERATO** che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 27/06/2023, paragrafo A, pp. 4-6 - Allegato n. 1 -, con numerosi beni culturali archeologici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di 500 m indicata dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:





(da *Relazione archeologica, Carta delle aree vincolate e dei siti – Progetto Definitivo*, particolare, con la legenda riportata con l'immagine precedente, ove si evidenzia che il progetto di cui trattasi si colloca all'interno di una corona di beni archeologici, posti nelle sue immediate vicinanze)

**CONSIDERATO**, in conclusione, che la realizzazione del progetto di cui trattasi costituisce un ulteriore elemento di diretto disturbo ed alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per gli ulteriori beni archeologici presenti un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel suo più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

**CONSIDERATO** che le fotosimulazioni presentate dal Proponente raffigurano come il progetto in esame si collocherebbe alle immediate pendici dei promontori collinari sui quali si localizzano i beni archeologici sopra indicati ai nn. 20 e 21, ma anche n. 19, costituendo per questo una profonda alterazione del relativo contesto di giacenza, oggi caratterizzato da assoluta naturalità agricola dei medesimi suoli, che sarebbero sostituiti da strutture industriali quali i pannelli fotovoltaici previsti:

A MA

FOTOSIMULAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPIANTO  
**VISTA A**




FOTOSIMULAZIONE DA STRADA DELL'IMPIANTO  
**VISTA B**



*Handwritten signature*


## INQUADRAMENTO IMPIANTO CONI OTTICI



(da *Relazione paesaggistica*, paragrafo 5.1.2, pp. 45 e 46 fotosimulazioni viste A e B, con relativa planimetria dei coni visuali adottati)

**CONSIDERATO** che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato con etichetta NERA - ID 9091 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):

A MA



(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID\_VIP 9091 – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID\_VIP del MASE-VA)

**RITENUTO** che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Siligo (SS) ed, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano una moltitudine di beni archeologici, e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), ovvero in area non dichiarata idonea ai sensi della lett.

*Handwritten signature and initials.*

c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei beni archeologici esistenti e del relativo paesaggio avrebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. SIA, in particolare il paragrafo 6.2.2).

**CONSIDERATO** che Energia Pulita Italiana 7 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento ad una azienda agricola proprietaria dei fondi interessati – v. Sintesi Non Tecnica, paragrafo 1 -, senza con questo attestarne il già esistente inserimento diretto nell'iniziativa progettuale in esame, stante il fatto che nella medesima Sintesi Non Tecnica – v. paragrafo 1.2 - la descrizione operata del soggetto proponente il progetto di cui trattasi si riferisce alla sola consociata nel medesimo gruppo societario al quale fa riferimento il presente Proponente), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta (v. *Relazione agronomica*, paragrafo 1.1 *Soggetto proponente*). Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste.

**CONSIDERATO** che il *Quadro Economico Generale* indicato nel paragrafo 7.1 della *Relazione Tecnica Generale* del Progetto Definitivo (elaborato n. PLOAGHE-PDR01) non distingue alcuna specifica voce di spesa dedicata al miglioramento fondiario previsto e l'acquisto delle attrezzature indicate nella *Relazione agronomica* come utilizzabili nella attività indicate quali integrate all'impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

**CONSIDERATO** che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

**CONSIDERATO** che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 18065 del 14/03/2023 (v.: "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ..."), comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.


**CONSIDERATO** che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato PLOAGHE-IAR02) non è stato redatto da Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo

cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche non sono considerate come elementi da monitorarsi – v., a tal proposito e per esempio, l'elaborato denominato "Piano di manutenzione e gestione impianto" – n. PLOAGHE-PDR11 – ove le attività agricole non sono minimamente trattate, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica; lo stesso risulta dall'elaborato "Analisi ricadute socio occupazionali" – n. PLOAGHE-PDR12; ancora, nell'elaborato "Relazione tecnica opere architettoniche" – n. PLOAGHE-PDR04 – le ipotizzate opere di "riutilizzo e riqualificazione dei manufatti esistenti in loco, indirizzandoli all'allevamento di bestiame da carne, alimentato con foraggio e cereali prodotti localmente" – v. l'istanza di VIA – non sono minimamente considerate come parte integrante del progetto industriale fotovoltaico in effetti presentato), dimostrando ancora una volta come le stesse siano considerate elementi non integrati, anzi avulsi, dall'iniziativa imprenditoriale proposta, benché qualificata come agrivoltaica). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

**RITENUTO**, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.


**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

*MA*

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 13.11 dell'Allegato 9).

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate "idonee" dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto

*Handwritten signature/initials*

generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

**CONSIDERATO** che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

**CONSIDERATO** che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

**CONSIDERATO** che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 27/06/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 27/06/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 07/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.




**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 06/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 9776 del 27/06/2023 (v. paragrafo B.2.1.c – Allegato n. 1).

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 27/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 07/07/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 06/07/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp, denominato "PLOAGHE", sito in località "C.da Tanca Pischinosa" - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
[piero.aebischer@cultura.gov.it](mailto:piero.aebischer@cultura.gov.it)

OGGETTO: [ID\_VIP: 9091] SILIGO E PLOAGHE (SS) - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp, denominato "PLOAGHE", sito in località "C. sa Tanca Pischinosa".

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.

Cod. identificativo procedimento MITE: ID\_VIP: 9091.

Rif. Vs. nota prot. 3412 del 09.03.2023, Ns. prot. n. 3613 del 10.03.2023

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9091>, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 3412 del 09/03/2023, Ns. prot. 3613 del 10.03.2023, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico, denominato "Ploaghe", con tecnologia ad inseguimento monoassiale per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva di 24.000,00 kWp, costituito da 42.112 moduli fotovoltaici bifacciali con potenza di picco 570 Wp, suddivisi in 1.504 stringhe, considerando generalmente 28 moduli per stringa. Il campo fotovoltaico, ubicato nell'agro dei comuni di Siligo e Ploaghe (SS) in località "c. sa Tanca Pischinosa", sarà suddiviso in 4 sotto-campi o sezioni, ognuno dei quali avrà la propria cabina o box di campo. L'area di progetto è circa pari a 37,84 ettari mentre l'area occupata dalle strutture risulta essere pari a 11,65 ettari, circa il 31% della superficie dell'impianto.

Il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere:

- i moduli fotovoltaici di generazione alloggiati su tracker di sostegno mobile, in acciaio zincato, ad inseguimento solare;



- n. 88 unità inverters da 250 kW per il sistema di condizionamento della potenza che saranno posizionate in diversi punti della superficie interessata.
- n. 4 cabine secondarie di trasformazione prefabbricate (dimensione 9000 x 5000 mm), per alloggiamento di quadri elettrici, inverters e trasformatori;
- n. 1 stazione elettrica ed edifici di gestione e comando per la conversione della tensione ed immissione nella RTN (edificio Comandi e Servizi Ausiliari);
- edificio per i punti di consegna MT e TLC;
- chioschi per apparecchiature elettroniche;
- locale guardiania;
- illuminazione esterna;
- viabilità d'impianto;
- recinzione perimetrale di tipo cieco realizzata interamente in cemento armato o in pannelli in calcestruzzo prefabbricato, di altezza 2,5 m fuori terra" e/o con "maglia rettangolare, dei paletti di sostegno in acciaio ed un'altezza minima pari a 2,5 metri, in materiale zincato plastificato di colore verde;
- ingresso alla stazione.

La connessione alla rete elettrica da ogni sezione di campo è prevista in linea interrata, in entra-esci da ciascuna sezione di impianto attraverso il collegamento di una cabina di trasformazione per una potenza complessiva di 5 MWp/cadauna, fino alla cabina di consegna (12000 x 5000 mm) situata nel punto di ingresso al campo fotovoltaico, da cui parte la linea di consegna alla stazione utente (SSE). Si prevede la realizzazione di un cavidotto lungo circa 9400 m che si svilupperà seguendo i tracciati della viabilità pubblica esistente e che si congiungerà con la stazione elettrica già presente sull'area (Stazione di alta tensione di Terna), sita a 8,95 Km a Nord dell'impianto, nel territorio di Codrongianos (Relazione paesaggistica, pag. 3), sebbene nella VPIA (Verifica Preventiva di Interesse Archeologico, pag. 8) si menzioni una non meglio precisata stazione elettrica di Florinas.

La zona interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna e, più precisamente, nella parte ovest della Provincia di Sassari, nell'agro dei territori comunali di Siligo e Ploaghe, in località C. sa Tanca Pischinosa, a circa 3 km a Nord dal centro di Siligo, a circa 5 km da Codrongianos e Florinas e a circa 6 km a Sud dal centro abitato di Ploaghe.

L'area si trova in un ambito di confine tra i comuni di Siligo e Ploaghe, che sorgono a oltre 400 m di altitudine nella regione del Logudoro-Meilogu, al centro di un paesaggio caratterizzato da antichi vulcani spenti in cui si alternano zone geomorfologiche differenti: paesaggi collinari dall'andamento sinuoso e vario ed in parte montuosi, valli fertili, pianure aperte ed è attraversata da numerosi fiumi e torrenti. Il territorio mantiene ancora oggi le caratteristiche del paesaggio rurale dove si alternano manufatti isolati a servizio delle attività agricole e pastorali e si individuano diversi siti di interesse storico e archeologico, tra cui quattro nuraghi in prossimità dell'area di progetto (Nuraghe Crastula, Nuraghe ID\_PPR\_4371, Nuraghe Iscala Chessa, Nuraghe Traversa). Il Comune di Siligo sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, propaggine del Monte Pelao, nel paesaggio prevalentemente collinare, al centro del monumento naturale dei crateri vulcanici del Meilogu, caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. Il suo centro abitato risulta essere il più prossimo al sito di progetto ed è circondato da zone agricole, edifici rurali, strade poderali e interponderali, componenti ambientali caratterizzate in parte da colture erbacee specializzate e in parte da colture arboree specializzate, da specie arbustive della macchia e aree boschive. L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto risulta prevalentemente agro-pastorale omogeneo e il territorio rurale risulta caratterizzato da nuclei e case sparse, caratterizzate dalla presenza di unità abitative in appezzamenti di terreno di varie dimensioni, che hanno per lo più conservato inalterata la configurazione tipica costruttiva.

Le reti stradali esistenti più vicine all'impianto in progetto sono: la Strada Statale 131 Carlo Felice, che transita ad Ovest del campo fotovoltaico, a circa 700 m; la Strada Provinciale n. 96, a Sud dello stesso, a poco più di un km; la Strada Statale 729 a Nord, a circa 3 km. L'area di progetto è raggiungibile attraverso strade poderali collegate alla SS 131 e alla SS 729.

Dal punto di vista paesaggistico è da segnalare la presenza di numerose e rilevanti emergenze archeologiche, sia nell'area vasta che in prossimità dell'impianto, oltre a resti di villaggi medievali, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: [sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-ss@cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@cultura.gov.it)

Dal punto di vista morfologico l'impianto è collocato in un territorio prevalentemente pianeggiante, fatta salva la porzione a Sud-Est che va a interessare un rilievo collinare, sviluppandosi tra le quote 314 e 340 m s.l.m. L'area interessata dal progetto ha la connotazione tipica del paesaggio agrario e risulta adibita a seminativo e pascolo. La vegetazione è bassa e sono presenti pochi alberi ad alto fusto.

Nelle immediate vicinanze dell'area di progetto, sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un'azienda agricola e in particolare si riscontra che quelli presenti nel versante sud-est risulterebbero circoscritti su tutti i fronti dai nuovi impianti.

## **ALLEGATO A**

### **AREA FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di seguito VPIA, (PLOAGHE-IAR09) e le carte allegate (Carta delle aree vincolate a presenze archeologiche\_ PLOAGHE-IAT12; Carta del potenziale archeologico\_ PLOAGHE-IAT13; Carta del rischio archeologico\_ PLOAGHE-IAT14) redatta dall'Archeologo dott. Rosario Pignatello, in possesso dei requisiti previsti per legge, in collaborazione con la dott.ssa Cristina Ardizzone e la dott.ssa Daniela Deriu.

La stessa relazione è stata trasmessa a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 17063 del 23.12.2022) per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Con nota prot. 370 del 10.01.2023 questo Ufficio ha evidenziato che la documentazione trasmessa non era conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non era presente il *Template Gis*.

Il proponente, con nota prot. 1260 del 25.01.2023 ha comunicato che l'incarico di elaborazione della VIARCH per il progetto in oggetto era stato conferito al dott. Pignatello in data 17/02/2022, prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida sopra citate.

Valutati gli elaborati trasmessi, questa Soprintendenza con nota prot. 2492 del 17.02.2023 ha chiesto delle integrazioni alla documentazione. In particolare, nel prendere atto che la VPIA era stata commissionata prima del 29.04.2022, si comunicava che

*“Tra gli elaborati trasmessi mancano:*

- *uno stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;*
- *il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).*

*Dall'esame della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e delle carte allegate, inoltre, emerge che:*

- *le emergenze archeologiche sono individuate tramite un punto, mentre non sono rappresentate cartograficamente le perimetrazioni di tutela integrale e di tutela condizionata, copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari”;*
- *manca una carta complessiva sulla visibilità del suolo nel corso delle ricognizioni;*
- *non è stato valutato il rischio archeologico per le lavorazioni relative alla posa del cavidotto.*

*Tutto ciò premesso si chiede di integrare la documentazione nel seguente modo:*



- *trasmissione dello stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;*
- *trasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);*
- *inserimento nella cartografia dei perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e valutazione della correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrate;*
- *elaborazione di una carta complessiva della visibilità del suolo in corso di ricognizione, che prenda in considerazione anche il tracciato del cavidotto e le altre opere necessarie alla costruzione dell'impianto;*
- *integrazione della carta del rischio archeologico con valutazione dello stesso per la posa del cavidotto e per la costruzione delle altre opere connesse all'impianto.*

*I termini per l'espressione del parere di competenza sono sospesi fino alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta."*

Con nota prot. n. 4985 del 30.03.2023 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste.

Dall'esame della VPIA si evidenzia che:

- è stata effettuata la ricerca bibliografica e d'archivio sui territori interessati dall'impianto;
- sono state effettuate le ricognizioni: si sottolinea però che per il tracciato seguito dal cavidotto non sono state elaborate le schede UR;
- sono stati perimetrati i vincoli, i 100 m di buffer previsti dagli artt. 48-49 delle NTA del PPR e le aree di tutela integrale e condizionata copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari;
- è stato trasmesso il quadro economico con gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva: si evidenzia che questi sono di molto inferiori al 5% previsto al punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022).

#### SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

I territori di Siligo e Ploaghe, interessati dall'impianto in progetto, sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni.

Per l'epoca preistorica si ricorda a titolo esemplificativo l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janas di Monte Peltusu.

Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi (ad es. Nuraghe Crastula, Nuraghe Traversa, Nuraghe Iscala Chessa, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu) e alle tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) sono attestati importanti santuari (Monte Sant'Antonio di Siligo).

In epoca romana, il tracciato viario della strada *a Turre* percorreva il territorio in esame: un tratto di questa via è stato messo in luce a Siligo e la stessa è documentata anche dal rinvenimento di un miliario a Campu Lazzari (Ploaghe).

In epoca medievale numerose sono le chiese attestate (San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis) vicino alle quali spesso sorgevano i pertinenti villaggi.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e



tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Codrongianos

Nuraghe Palaesi (DM del 18.06.1965)

Comune di Ploaghe

Nuraghe Funtana 'e Pedru (DM del 01.10.1970)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Arcusa (ID\_PPR\_4175)
- Nuraghe Conca de Ozastru (ID\_PPR\_4169)
- Necropoli a domus de janus di Giongante (ID\_PPR\_291)
- Nuraghe Pedru Iscudu (ID\_PPR\_4167)
- Necropoli a domus de janus di Cantarisone (ID\_PPR\_292)
- Nuraghe Figosu (ID\_PPR\_4166)
- Nuraghe Montiju Arzola (ID\_PPR\_4163)
- Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte (ID\_PPR\_289)
- Insediamento di Sa Binza Manna (ID\_PPR\_154)
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID\_PPR\_5654)
- Chiesa di Sant'Antino (ID\_PPR\_5655)
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID\_PPR\_709)
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID\_PPR\_10138)
- Nuraghe Crabas (ID\_PPR\_4161)
- 

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Nuraghe Iscala Ruja
- Nuraghe Morette
- Nuraghe Putturuju
- Nuraghe Traversa
- Complesso nuragico di Sa Marghine
- Nuraghe Crastula
- Nuraghe Ortolu
- Nuraghe Lasari/Nuraghetta

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Siligo

- Nuraghe Sa Marghine II

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi



## Comune di Ploaghe

- Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- Nuraghe di Funtana Bajolis
- Sepolture romane in loc. Salvennor

## ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso.

### Area impianto

- 60 m circa da Nuraghe Crastula (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene);
- 280 m circa da Complesso archeologico di Nuraghe Sa Marghine (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 980 m circa da Nuraghe Ortolu
- 500 m circa da Nuraghe Sa Marghine
- 820 m circa da Nuraghe Lasari/Nuraghetta
- 360 m circa da Iscala Chessa (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 280 m circa da Nuraghe Traversa
- 800 m circa da Nuraghe Morette

### Cavidotto e Stazione Elettrica

- 690 m circa da Nuraghe Arcusa
- 1000 m circa da Nuraghe Morette
- 440 m circa da Nuraghe Traversa
- 550 m circa da Nuraghe Crastula
- 450 m circa da Complesso nuragico di Sa Marghine
- 280 m circa da Nuraghe Crastula
- 780 m circa da Nuraghe Sa Marghine II
- 320 m circa da Nuraghe Conca de Ozastru
- 200 m circa da Nuraghe Funtana 'e Pedru
- 800 m circa da Necropoli a domus de janas di Giogante
- 860 m circa da Nuraghe Pedru Iscudu
- 970 m circa da Necropoli a domus de janas di Cantarisone
- 700 m circa da Nuraghe Crabas
- 700 m circa da Nuraghe Palaesi
- 770 m circa da Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi
- 260 m circa da Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- 170 m circa da Nuraghe Funtana Bajolis
- 250 m circa da Nuraghe Figosu
- 230 m circa da Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte
- 750 m circa da Nuraghe Montiju Arzola
- 220 m circa da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero
- 450 m circa da Insediamento di Sa Binza Manna
- 170 m circa da Chiesa di Sant'Antino
- 100 m circa da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero
- 20 m da Sepolture romane in loc. Salvennor

Dall'esame dell'impianto in oggetto emerge che:



- parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS): la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche;
- la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero;
- il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia agrofotovoltaico ID\_VIP: 9245, sia all'agrofotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu – ID\_9305: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo;
- il rischio archeologico connesso alle lavorazioni è stato valutato tra basso e medio per l'area in cui è in progetto l'impianto, basso per la maggior parte del cavidotto ad esclusione della parte finale di arrivo alla Stazione Terna di Codrongianos ove è stato considerato medio. Si evidenzia che nelle aree in cui la visibilità durante le ricognizioni è stata considerata bassa (tracciato cavidotto) il rischio archeologico deve essere valutato almeno medio;
- Si evidenzia inoltre che la somma disponibile per gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva è di molto inferiore al 5% previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022).

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Si allegano alla presente, scaricabili al seguente link [https://beniculturaliit-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pina\\_corraine\\_cultura\\_gov\\_it/En\\_dSFDg4OdFhhFjIFd7Tt1BGICwmRxSSk92QCZyamvl1Q?e=nHda2T](https://beniculturaliit-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pina_corraine_cultura_gov_it/En_dSFDg4OdFhhFjIFd7Tt1BGICwmRxSSk92QCZyamvl1Q?e=nHda2T):

- prot. 17603 del 23.12.2022;
- prot. 370 del 10.01.2023;
- prot. 1260 del 25.01.2023;
- prot. 2492 del 17.02.2023;
- prot. n. 4985 del 30.03.2023.





## ALLEGATO B

### AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

#### B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

##### B.1.1 Beni Paesaggistici

###### *B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:*

Sulle aree direttamente interessate dall'intervento non sono presenti beni paesaggistici oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004.

###### *B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004*

Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004.

Dall'inquadramento delle opere è emerso che il progetto è però prossimo ad un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **c**): torrente Riu De S'Adde, esterno anche alla medesima fascia di tutela dei 150 m dal corso d'acqua. Si rilevano ulteriori aree tutelate: ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **l**): le aree vulcaniche di Monte Rujù alla distanza di 500 m a est, Monte Pubulena alla distanza di circa 1,5 km in direzione nord-est e l'area vulcanica di Monte Pelau, in direzione sud-est a circa 7 km di distanza dal sito.

Sono inoltre presenti nelle aree prossime o contermini a quella di intervento numerosi beni di cui all'art.142, 1° comma, lettera **m**): nuraghe Palaesi, nuraghe Funtana 'e Pedru.

###### *B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono interamente all'esterno del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82, tuttavia l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 12 "Monteleone" a circa 12 km dall'impianto. Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona è ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA).

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale, non adeguati al PPR:

- Comune di Siligo: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 04.11.2004, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante nel 2016;
- Comune di Ploaghe: Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 111 del 26.06.1972, e la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 36 del 23.07.2014;
- Comune di Codrongianos: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 15.02.2001, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 40 del 14.11.2017.

La maggior parte dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, in agro di Siligo e Ploaghe, ricadono in zona agricola E del PUC. Dal punto di vista Urbanistico, l'area interessata, seppur non conforme in quanto non previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è compatibile con la destinazione di zona stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

###### *B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:*

Come sopra descritto, l'impianto agro-fotovoltaico in esame si trova all'esterno degli Ambiti di Paesaggio individuati dal PPR, ma in prossimità dell'Ambito di Paesaggio costiero n. 12 "Monteleone" del PPR.

Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona è ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA).



In particolare la disciplina del PPR all'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; - riqualificare i paesaggi agrari; -ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica (...). Il rispetto degli indirizzi (...) va verificato con (...) particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate". Si rileva che nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni storico-archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame:

- il nuraghe "Crastula" inserito nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4357, posto immediatamente a Sud-Est dell'area interessata dalle opere;
- il nuraghe inserito senza denominazione nel menzionato Repertorio con il codice n. 4371, posto a Sud dell'area interessata dalle opere e del nuraghe Crastula sopra citato;
- il nuraghe "S'Iscalea Chessa" menzionato nel Repertorio con il codice n. 4369, posto a Sud dell'area interessata dalle opere.

Gli stessi nuraghi, già beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate all'art.49, commi 2 e 4, dell N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608-A del 14.07.2021) costituente "l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004. Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all'interno del perimetro della fascia di tutela condizionata sia del "complesso nuragico Crastula-Sa Marghine" di cui alla scheda analitica "BP2822 sia del nuraghe "S'Iscalea Chessa" di cui alla scheda analitica "BP2832"; inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale del nuraghe "Crastula", assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R: Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni 1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela.

*B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*

Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza del "Riu de S'Adde Manna", cartografato nel PPR, a nord dell'area su cui si estenderà l'impianto, per il quale la RAS – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio afferma essere esterno alla fascia dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., mentre dalle verifiche effettuate sulla cartografia del Geoportale Sardegna lo stesso risulta essere situato ad una distanza inferiore ai 100 m; tale circostanza richiederebbe approfondimenti.

Inoltre, è da segnalare la presenza in prossimità dell'area su cui si estenderà l'impianto, per quanto non direttamente interessato, di un bene paesaggistico ambientale cartografato nel PPR: il Riu Giuncos, situato a circa 1 km dall'impianto. Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni elementi idrici del



reticolo idrografico ufficiale: 1965 quali: 131006, 090057 Fiume 73941, 090057 Fiume70967, 090057 Fiume 80566 e Riu Mascari e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter delle N.A. del PAI.

Inoltre nell'area vasta sono presenti ulteriori beni paesaggistici di natura ambientale: Riu Badde Ulumu a 2,5 km a ovest dell'impianto; il Riu Cabu de Abbas e il Riu Nuraghe a 5 km a nord-est dell'impianto; le aree vulcaniche di Monte Ruju alla distanza di 500 m a est; Monte Pubulena alla distanza di circa 1,5 km in direzione nord-est e l'area vulcanica di Monte Pelau, in direzione sud-est a circa 7 km di distanza dal sito; l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, ad una distanza di circa 2 km in direzione sud-ovest.

Nel territorio oggetto di intervento ed in particolare nell'area di posizionamento dei pannelli dell'impianto, non è presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni contigui sono presenti numerose aree percorse da incendi, alcune delle quali datate tra il 2014 e il 2017.

Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, l'area delimitata quale sito di intervento, per quanto non ricomprenda al suo interno Beni paesaggistici ed identitari, si trova in diretto contatto con i relativi perimetri di tutela di beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R.: nello specifico interessa la fascia pari a 100 m dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale del Nuraghe Crastula a sud dell'impianto.

Nel suo contesto sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica (già citati nel precedente allegato A), individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area dell'impianto di riferimento (per l'elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico):

- 60 m circa da *Nuraghe Crastula ID\_PPR\_4357 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 280 m circa da *Nuraghe Traversa ID\_PPR\_4359 - Comune di Siligo (SS)*, a est.
- 370 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4371 - Comune di Siligo (SS)*, a sud.
- 360 m circa da *Nuraghe S'Iscalea Chessa ID\_PPR\_4369 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est.
- 800 m circa da *Nuraghe Morette ID\_PPR\_4362 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest.
- 910 m circa da *Nuraghe Putturaju ID\_PPR\_4364 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est.
- 920 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4367 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest.
- 980 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4363 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest.
- 1000 m circa da *Nuraghe Ortolu ID\_PPR\_4365 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest.
- 1200 m circa da *Nuraghe Arcusa ID\_PPR\_4363 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est.
- 1230 m circa da *Nuraghe Su Laccu ID\_PPR\_4174 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-ovest;
- 1320 m circa da *Nuraghe Simbisude ID\_PPR\_3627 - Comune di Florinas (SS)*, a nord-ovest;
- 1400 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4354 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest.
- 1460 m circa da *Nuraghe Santu Filighe ID\_PPR\_4368 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est.
- 1620 m circa da *Nuraghe Regos ID\_PPR\_4173 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord.
- 1800 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4172 - Comune di Ploaghe (SS)*, a sud-ovest.
- 1880 m circa da *Nuraghe Santu Ortulu ID\_PPR\_4360 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-est.
- 2000 m circa da *Nuraghe Scala Ruja ID\_PPR\_4358 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 2000 m circa da *Nuraghe Arzu ID\_PPR\_4361 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 2000 m circa da *Nuraghe Tranesu ID\_PPR\_4370 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est.
- 2300 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4352 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 2500 m circa da *Nuraghe ID\_PPR\_4170 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 2500 m circa da *Nuraghe Ponte Molino ID\_PPR\_4366 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 2500 m circa da *Nuraghe Bolinu ID\_PPR\_3576 - Comune di Codrongianos (SS)*, a nord-ovest;
- 2700 m circa da *Nuraghe Curzu ID\_PPR\_4350 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 2800 m circa da *Nuraghe Ozzastru ID\_PPR\_3588 - Comune di Codrongianos (SS)*, a nord-ovest;
- 2920 m circa da *Rovine Chiesa ID\_PPR\_10155 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 3000 m circa da *Chiesa di Nostra Signora di Mesimundu ID\_PPR\_731 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est.
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID\_PPR\_5654)
- Chiesa di Sant'Antino (ID\_PPR\_5655)
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID\_PPR\_709) a breve distanza dalla Stazione Elettrica;



• Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID\_PPR\_10138) a breve distanza dalla Stazione Elettrica.  
Inoltre, nell'area è possibile riscontrare due beni paesaggistici copianificati ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR:

- Complesso nuragico di "Crastula - Sa Marghine" (di cui alla scheda analitica BP2822) - Comune di Siligo (SS), a sud;
- Nuraghe "S'Iscola Chessa" (di cui alla scheda analitica BP2832) - Comune di Siligo (SS), a sud.

Si segnala che le opere previste per la realizzazione del campo agrivoltaico, interferiscono con le zone di tutela condizionata dei beni che compongono il "Complesso Nuragico Crastula-Sa Marghine" (di cui alla scheda analitica BP2822), nonché con il Nuraghe "S'Iscola Chessa" (di cui alla scheda analitica BP2832), beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio.

Sempre in relazione all'Assetto storico-culturale del PPR, sono presenti i *Nuclei di antica e prima formazione* (centri matrice) di Siligo (a 3 Km), Banari (a 4 Km) e Bessude.

In merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000 ed in particolare alle ZPS, nell'intorno del sito di intervento (a oltre 7 km) è presente un'area a protezione speciale, censita come: ZPS ITB013048 "Piano di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri".

### B.1.2. Beni architettonici

*B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

All'interno dell'area in esame o nelle aree contigue non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale.

Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Ploaghe:

- Chiesa di San Michele di Salvennero (D.M. del 10.06.1987)
- Chiesa di Sant'Antino (D.M. del 19.06.1995)
- Camposanto Vecchio (D. 10 del 10.02.2019)
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvenor (D. 44 del 29.06.2022) (a breve distanza dalla Stazione Elettrica)

- nel Comune di Codrongianos:

- Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario (D.M. del 04.03.1991);
- Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento (D.M. del 10.03.1994);
- Ex Monte Granatico (D. 140 del 24.11.2006);
- Stabilimento acque Minerali San Martino (D. 113 del 31.01.2020);

### *B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs 42/2004*

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati *ope legis* all'interno delle aree oggetto di intervento, tuttavia nell'area contermina a nord-est è presente la Funtana S'ispadularzu e nelle aree di impatto potenziale sono presenti numerose altre fontane tra cui: Funtana Filighe Areste, Funtala Tunele, Funtana Frades Casos, Funtana Marchetti e Funtana Meraia. Si segnala inoltre, a breve distanza a sud-ovest dell'impianto, la presenza di una casa cantoniera denominata Figu Ruia.

## **B.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento**

### B.2.1. Beni paesaggistici e beni architettonici

*B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA, e alla qualità architettonica*

Il sito scelto per la realizzazione del progetto ricade all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. Per quanto riguarda l'assetto ambientale, ai Fogli 460 e 480 della carta 1:50000, si riscontra che l'area d'intervento presenta come componente di paesaggio a valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" ("colture erbacee specializzate" e in parte "Colture arboree specializzate"), di cui agli



artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R: la realizzazione dell'intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R.

Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Sintesi non tecnica, pag. 97; Studio di impatto ambientale, pag. 250; Relazione paesaggistica, pag. 37), dove si attesta che "Tutta l'area interessata dal progetto ricade fuori da zone vincolate o dalle fasce di salvaguardie delle stesse", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134:

- aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.lgs. citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu de S'Adde Manna", a nord della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R. Sono fatte salve le ulteriori valutazioni e verifiche più approfondite in capo alla RAS - Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio;
- aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati ai sensi dell'artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: il nuraghe "Crastula" posto immediatamente a sud-est dell'area interessata dalle opere, il nuraghe ID\_PPR\_4371, posto a sud delle opere e dal nuraghe Crastula e il nuraghe S'Iscalea Chessa, posto a sud dell'area interessata dalle opere. Peraltro, si rileva che gli stessi beni paesaggistici, individuati e tipizzati dal PPR, rientrano nell'ambito di attività di Copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari - Comune di Siligo (SS) ai sensi dell'art.134 comma 1, lettera c) del D.lgs 42/2004 e pertanto ulteriormente schedati nella definizione delle aree di rispetto indicate all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale PPR, denominate come "Complesso Nuragico di Crastula-Sa Marghine" (di cui alla scheda analitica BP2822) e "S'Iscalea Chessa" (di cui alla scheda analitica BP2832) con perimetrazione delle zone a tutela integrale e di tutela condizionata e esplicitazione della relativa disciplina d'uso. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata sia del "Complesso Nuragico di Crastula-Sa Marghine", sia del nuraghe "S'Iscalea Chessa". Inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona a tutela integrale del nuraghe "Crastula", assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.143 del codice e 49 comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R.

Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga l'intervento non in contrasto con la peculiarità di dette aree (Sintesi non Tecnica, pag. 17), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione suddetta e della fascia di salvaguardia di 100 metri da alcuni di tali beni fino ad adeguamento dei Piani urbanistici. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una rimodulazione del campo fotovoltaico al fine di adeguarlo alle norme di tutela, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R.

Per quanto attiene al cavidotto, limitatamente a tali opere, si rileva che una parte del tracciato dello stesso, ricade all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tuttavia, le opere di connessione sarebbero da realizzarsi in cavo interrato e dunque ricomprese tra quelle di cui all'Allegato a.15 del D.P.R. 31/2017, che non necessitano di autorizzazione paesaggistica: tuttavia



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: [sabap-ss@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-ss@cultura.gov.it](mailto:sabap-ss@cultura.gov.it)

si dovrebbe verificare che la realizzazione in cavo sotterraneo non richieda l'estirpazione di vegetazione o il posizionamento di elementi esterni (chiusini di ispezione, ecc.).

Nella proposta dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, la valutazione dell'impatto visivo, e in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, ha riguardato un buffer di circa 5 km, necessario anche per l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e per una corretta relazione tra impianto proposto e caratteristiche peculiari del contesto. Sulla base della documentazione trasmessa (Relazione paesaggistica, pag. 39) la visibilità dell'impianto risulterebbe maggiormente marcata "a Nord e a Nord-Ovest mentre è limitata o nulla nel resto del territorio"; "dalla strada statale n. 131 (punto di presa 1, a sud dell'impianto), e dalla strada provinciale n. 96 (punto di presa 2), non si vede il parco in progetto in quanto la morfologia del territorio ne impedisce la visibilità"; "dalla strada statale n. 729 (punto di presa 3, a nord dell'impianto), non c'è visibilità in quanto è minima la differenza di quota della strada da quella del parco. Il punto di presa 4, dalla strada statale n. 131 a nord-ovest dell'impianto, è l'unico che mostra il parco fotovoltaico ma comunque in lontananza e con un basso impatto visivo".

L'impatto prioritariamente considerato nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (che presenta notevoli dimensioni), del quadro visivo complessivo delle diverse componenti del paesaggio circostante, quali nuovi elementi in grado di trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, ricca di testimonianze di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico sarebbe particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (SP 131, SP 96, Strade locali) e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato. L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto.

Non appare peraltro chiaro, da quanto rilevabile negli elaborati progettuali (Relazione Paesaggistica, pag.11) se la recinzione perimetrale sia "del tipo cieco realizzata interamente in cemento armato o pannelli in cls prefabbricato" o con "maglia rettangolare, dei paletti di sostegno in acciaio ..., in materiale zincato plastificato di colore verde". In entrambi i casi, e soprattutto nel caso di recinzione in C.A. o calcestruzzo, anche tale elemento perimetrale contribuirebbe alla alterazione del contesto e alla introduzione di ulteriori elementi incongrui e dissonanti con il contesto di pregio descritto.

Si fa presente che la maggior parte delle aree sono attualmente delimitate da muri a secco e vegetazione, elementi che contribuiscono a disegnare la trama di appoderamenti del paesaggio rurale, e gli interventi comporterebbero la modifica e/o rimozione di vegetazione e di alcuni tratti delle murature a secco, e dunque la cancellazione di elementi di valore e di forte identità dei luoghi, con ulteriore danno sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione.

Si ritiene che le forti criticità sopra segnalate non sarebbero superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto.

*B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:*

Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri-fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame:

- l'impianto, "denominato Siligo", proposto peraltro dal medesimo proponente di questa istanza ovvero "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "Lazzareddu" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS);



- l'impianto, proposto da "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", abbinato ad attività zootecnica, sito nel Comune di Siligo (SS) e relative opere di connessione RTN da realizzarsi nei Comuni di Codrongianos, Ploaghe e Siligo (SS).

È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico:

- l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS).

Nel progetto in esame non sono stati considerati nella valutazione dell'impatto cumulativo i tre ulteriori impianti attualmente in corso di istruttoria (agrifotovoltaico "Siligo", "agrifotovoltaico ID\_VIP: 9245" e pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022), i quali potrebbero ulteriormente aggravare le forti criticità sopra rilevate riguardo l'impatto sul contesto paesaggistico che presenta ancora una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile di essere preservata.

#### *B.2.1.c. Valutazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.*

La relazione paesaggistica, corredata degli allegati di progetto, non può essere ritenuta conforme al D.P.C.M. in quanto carente per quanto riguarda l'analisi dei vincoli e dei beni paesaggistici. Risulta inoltre carente per quanto riguarda l'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori dell'area vasta, attualmente oggetto di altri interventi analoghi a quello in esame, che non vengono neanche citati pur essendo una di queste istanze avanzata dal medesimo Proponente. E' inoltre carente l'analisi della percepibilità e del grado di visibilità dell'impianto dai molti punti di visuale pubblica.

#### **B.3 Valutazione della completezza della documentazione**

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere tenute in debita considerazione in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- Mancanza di uno studio particolareggiato di cumulabilità degli impianti da realizzare nel paesaggio circostante, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista (arterie viarie poste in prossimità: ad es. SP 131, SP 96, stredde locali, ecc.) e punti elevati (ad es. Monte Riju, Monte Monte Pubulena ecc.) dai quali sia possibile valutare l'impatto singolo e cumulativo;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio, relativi alle opere per la risoluzione delle interferenze di cavidotti e viabilità con i corsi d'acqua come peraltro ribadito dalle Osservazioni RAS – Direzione Regionale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio, con il rilievo delle porzioni dell'impianto ricadenti all'interno dei perimetri di tutela condizionata dei beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Tuttavia gli elementi forniti con la documentazione prodotta e la conoscenza diretta dei luoghi interessati consentono l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza.

#### **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto il parere di questa Soprintendenza in merito al progetto presentato è negativo.

Segreteria tecnica PNRR

PC-LL

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
firmato digitalmente





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.  
energiapulitaitaliana7srl@pecimprese.it

E, p.c.  
Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Siligo, Ploaghe (SS). [ID9091] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp denominato "PLOAGHE" sito nei Comuni di Siligo e Ploaghe (SS). Località "C.da Tanca Pischinosa", proponente Energia Pulita Italiana 7 Srl.

Istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), come prevista dall'art. 1, comma g-ter, d. lgs. 152/2006.

Richiesta trasmissione documentazione mancante.

In riscontro alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 17063 del 23.12.2022, si fa presente che la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il *Template Gis*.

Si rimane pertanto in attesa della trasmissione della documentazione mancante per poter esprimere il parere di competenza.

La Funzionaria Archeologa referente per i Comuni di Siligo e Ploaghe, cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Pina Corraïne ([pina.corraïne@cultura.gov.it](mailto:pina.corraïne@cultura.gov.it); 0792067429).

PC

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*







*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.  
energiapulitaitaliana7srl@pecimprese.it

OGGETTO: Siligo, Ploaghe (SS). [ID9091] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp denominato "PLOAGHE" sito nei Comuni di Siligo e Ploaghe (SS). Località "C.da Tanca Pischinosa", proponente Energia Pulita Italiana 7 Srl.

Istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), come prevista dall'art. 1, comma g-ter, d. lgs. 152/2006.

Richiesta integrazioni.

Vista la nota agli atti di questo Ufficio con prot. n. 17063 del 23.12.2022, con cui sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico per il progetto in oggetto, considerato che con nota n. 1260 del 25.01.2023 codesta Società ha comunicato che il Template Gis, richiesto da questo Ufficio con nota prot. 370 del 10.01.2023, non era stato prodotto in quanto l'incarico per la redazione della Viarch era stato conferito prima dell'entrata in vigore delle "Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico", si comunica quanto segue.

Tra gli elaborati trasmessi mancano:

- uno stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;
- il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Dall'esame della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e delle carte allegate, inoltre, emerge che:

- le emergenze archeologiche sono individuate tramite un punto, mentre non sono rappresentate cartograficamente le perimetrazioni di tutela integrale e di tutela condizionata, copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari";
- manca una carta complessiva sulla visibilità del suolo nel corso delle ricognizioni;
- non è stato valutato il rischio archeologico per le lavorazioni relative alla posa del cavidotto.

Tutto ciò premesso si chiede di integrare la documentazione nel seguente modo:

- trasmissione dello stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400  
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- trasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati* pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- inserimento nella cartografia dei perimetri di tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, così come copianificati da RAS, Comune e MIC, e valutazione della correlazione tra l'impianto in progetto e le aree di tutela perimetrate;
- elaborazione di una carta complessiva della visibilità del suolo in corso di ricognizione, che prenda in considerazione anche il tracciato del cavidotto e le altre opere necessarie alla costruzione dell'impianto;
- integrazione della carta del rischio archeologico con valutazione dello stesso per la posa del cavidotto e per la costruzione delle altre opere connesse all'impianto.

I termini per l'espressione del parere di competenza sono sospesi fino alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta.

La Funzionaria Archeologa referente per i Comuni di Siligo e Ploaghe, cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Pina Corraïne ([pina.corraïne@cultura.gov.it](mailto:pina.corraïne@cultura.gov.it); 0792067435).

PC

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* [ID VIP: 9091] SILIGO E PLOAGHE (SS) - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp, denominato "PLOAGHE", sito in località "C. sa Tanca Pischinosa".  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC  
Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3412 del 09/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 9776 del 27/06/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice* e che le criticità principali riguardano gli aspetti archeologici e paesaggistici, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Esmeralda Valente



*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO II*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V*Oggetto:***[ID\_VIP: 9091] SILIGO e PLOAGHE (SS). Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Ploaghe" della potenza di 24 MWp in loc. C.sa Tanca Pischinosa e delle relative opere di connessione RTN.****Procedura riferita all'art. 23 del D.Lgs. 152/ 2006, n. 152 e ss.mm.ii.****Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.****Contributo istruttorio**

Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 3412 del 09.03.2023, è stata valutata con particolare riferimento alle problematiche di tutela archeologica la nota prot. n. 9776 del 27.06.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il proprio motivato parere di competenza.

Il progetto prevede la realizzazione di un campo agrivoltaico, di varie strutture di servizio e di un cavidotto interrato della lunghezza di 9,4 km fino alla stazione elettrica TERNA già esistente nel territorio di Codrongianos.

L'area interessata dall'impianto in progetto, che ricade nella regione del Logudoro-Meilogu, al centro di un paesaggio caratterizzato da antichi vulcani spenti e da zone geomorfologiche differenti, è stata frequentata dall'uomo, senza soluzione di continuità, sin dalla preistoria, cui risalgono per esempio «l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janas di Monte Peltusu». Tra le testimonianze di epoca nuragica si contano numerosi nuraghi (Nuraghe Crastula, Nuraghe Traversa, Nuraghe Iscala Chessa, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu), tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) ma anche importanti santuari come quello di Monte Sant'Antonio di Siligo. Il territorio in esame è poi attraversato strada romana "a Turre", di cui è stato messo in luce un tratto a Siligo e alla quale si riferisce un miliario rinvenuto a Campu Lazzari (Ploaghe), e risulta ben frequentato anche in epoca medievale, come dimostrano le numerose chiese attestate (San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis).

Nella nota della Soprintendenza sono quindi riportati e accuratamente descritti i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del Piano Paesaggistico Regionale e tutelati ai sensi della parte III del citato D.Lgs. 42/2004, i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR e le altre emergenze archeologiche per le quali non è ancora intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 ma che sono comunque presenti nel raggio di 1000 m circa dall'impianto in progetto, dal cavidotto e dalla stazione elettrica.

A fronte di un quadro complesso e articolato prodotto dalla lunga frequentazione del territorio, nella documentazione allegata al progetto il rischio archeologico connesso alle lavorazioni è stato valutato tra basso e medio per l'area in cui dovrebbe sorgere l'impianto e basso per la maggior parte del cavidotto ad esclusione della parte finale di arrivo alla Stazione Terna di Codrongianos, dove è stato considerato medio.



Premesso «che nelle aree in cui la visibilità durante le ricognizioni è stata considerata bassa (tracciato cavidotto) il rischio archeologico deve essere valutato almeno medio», considerati i potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico che il progetto in valutazione implica ed il fatto che esso non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, la Soprintendenza esprime quindi parere negativo alla sua realizzazione.

Concordando con le motivate valutazioni espresse della Soprintendenza, e confermandone il parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto, si rammenta che l'intervento rimane comunque soggetto agli accertamenti di cui alla normativa vigente in punto di archeologia preventiva.

Il Funzionario Archeologo  
Amalia Faustoferri  
(tel. 06/67234667 – [amalia.faustoferri@cultura.gov.it](mailto:amalia.faustoferri@cultura.gov.it))



IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT

